

## Art. 7.

« La quota d'aumento delle tasse e soprattasse riguardanti le varie sezioni dell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze è assegnata nella sua totalità all'Istituto stesso, in aumento della dotazione stabilita dalla convenzione approvata con la legge 30 giugno 1872, n. 885. »

L'onorevole Salandra non essendo presente, s'intende che ritira il suo articolo aggiuntivo.

*Voci.* Ha ritirato tutto.

**Mestica.** Domando di parlare sull'articolo 7.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Mestica.** Poichè l'aumento delle tasse e soprattasse riguardanti l'Istituto superiore di Firenze, con questo articolo è assegnato all'Istituto medesimo nella sua totalità, io potrei chiedere alla Camera, per l'Università di Macerata, che si trova in condizione pienamente favorevole, lo stesso trattamento. (*Oh! oh! — Commenti.*)

Ma il diritto di quel Consorzio universitario a ritenere per sè anche l'aumento delle tasse e soprattasse risulta già dalla Convenzione approvata con la legge di pareggiamento: perciò mi contento di ottenere in tale proposito dall'onorevole ministro o dall'onorevole relatore una dichiarazione rassicurante.

**Morelli-Gualtierotti, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Morelli-Gualtierotti, relatore.** La Commissione riconosce, come deve riconoscerlo senza dubbio l'onorevole ministro, che rispetto alla Università di Macerata, essendo in vigore la legge del dicembre 1901, la quale approva la Convenzione che all'articolo 8 stabilisce i modi di provvedere agli oneri di cui al numero 2 dell'articolo precedente, le tasse scolastiche continueranno ad essere, come ora, devolute al Consorzio. Così come erano devolute le tasse sono devoluti al Consorzio medesimo anche gli aumenti relativi derivanti dalla presente tabella.

Con questa dichiarazione l'onorevole Mestica potrà esser tranquillo e l'Università di Macerata è salva.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bianchi Leonardo.

(*Non è presente.*)

Pongo a partito l'articolo 7 del quale è stata data lettura.

(*È approvato.*)

Ora verrebbero gli articoli aggiuntivi, uno dell'onorevole Salandra, il quale ha dichiarato di ritirarlo, l'altro dell'onorevole Rossi Enrico.

**Rossi Enrico.** Non ha più ragione di esistere.

**Presidente.** Rimane però l'articolo 7 *bis* della Commissione, che è il seguente:

« Le Università e gl'Istituti superiori non governativi riconosciuti dallo Stato dovranno applicare le tasse e soprattasse stabilite dalla presente legge.

« Solamente a questa condizione i loro studi e diplomi possono essere equiparati a quelli delle Università e degli Istituti superiori governativi dello stesso grado ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Battelli.

**Battelli.** Io mi dichiaro contrario a questo articolo aggiuntivo della Commissione, perchè le Università libere non hanno il diritto di mettere tasse quali le può imporre il Governo, dal momento che queste Università in fondo non sono che scuole speciali mantenute dagli enti locali per i bisogni, diremo, delle popolazioni del luogo. Sono, in poche parole, una specie di borse di studio, che quegli enti locali danno a quelli del Comune e della Provincia.

Piuttosto, se il Governo vuole che queste Università meglio rispondano allo scopo, le obblighi a reclutare meglio il personale, che in talune di esse è assunto molto spesso senza il concorso, ma per quanto riguarda le tasse certamente noi non possiamo imporre nessun obbligo. Del resto queste Università non portano nessun danno perchè anche oggi le tasse di queste Università libere, pur essendo minime ed inferiori a quelle governative, non servono a portare a queste Università uno studente di più.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Morelli-Gualtierotti, relatore.** La Commissione, inteso anche l'onorevole ministro, non ha difficoltà di recedere dall'articolo 7 *bis* che aveva da principio proposto, ma tengo a dichiarare che la Commissione recede per ragioni assolutamente diverse da quelle esposte dall'onorevole Battelli. Essa recede perchè ritiene superfluo questo articolo, nessuno avendo mai detto, che gli Istituti pareggiati, i quali rilasciano diplomi che hanno uguale effetto di quelli rilasciati da Istituti governativi, non abbiano gli stessi oneri e non debbano far pagare, anco allo stato presente della legislazione, le stesse tasse. Ad ogni modo non è questo il momento di trat-